



# Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

## Piano Triennale Anti-corrruzione 2016 - 2018

(Aggiornamento alla luce della determinazione ANAC n. 12/2015)



Palazzo della municipalità - Sede storica

Approvato con Delibera di Giunta Municipale

*n. 34 del 05/05/2016*

*divenuta esecutiva in data 05/05/2016*



## SOMMARIO

<i>Introduzione al Piano Triennale anticorruzione</i> .....	4
<i>Esiti sulla relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione</i> .....	5
<i>1. Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione</i> .....	5
<i>1.1 - Finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)</i> .....	5
<i>2. Principi di prevenzione della corruzione relativi al periodo 2016-2018     alla luce dell'aggiornamento di cui alla deliberazione ANAC 12/2015</i> .....	7
<i>2.1 - Il metodo per la corretta gestione del rischio dell'Ente     alla luce dell'aggiornamento al Piano di cui alla Determinazione ANAC n. 12/2015</i> .....	8
<i>2.1.1 - Analisi del contesto esterno ed interno (Allegato 1)</i> .....	8
<i>2.1.2 - Sulla mappatura dei processi e dei procedimenti</i> .....	16
<i>2.1.3 - Obiettivi principali in chiave preventiva: il sistema del controllo successivo di regolarità         amministrativa ed il Codice di comportamento.</i> .....	17
<i>3. Il percorso prevenzione</i> .....	17
<i>3.1.1 - Il processo di adozione del Piano</i> .....	18
<i>3.1.2 - Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione</i> .....	19
<i>3.1.3 - Misura della rotazione del Personale</i> .....	19
<i>4. Catalogo dei processi delle aree a rischio - Catalogo dei rischi per ogni processo</i> .....	21
<i>4.1 - Catalogo dei processi delle aree a rischio</i> .....	21
<i>4.2 - Catalogo dei rischi per ogni processo</i> .....	22
<i>4.3 - Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture</i> .....	23
<i>4.4 - Catalogo processi delle altre aree generali     Ulteriori aree generali di cui alla Determinazione ANAC n. 12/2015</i> .....	29
<i>4.4.1 - Gestione delle entrate e delle spese</i> .....	29
<i>4.4.2 - Gestione del patrimonio</i> .....	30
<i>4.4.3 - Controlli verifiche ed ispezioni</i> .....	31
<i>4.5 Area acquisizione e progressione del personale, gestione privatistica del personale e     dell'organizzazione ex art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001, gestione degli incarichi esterni.</i> ....	32
<i>4.5.1 - Ambito del rischio, comportamenti che possono determinare l'illecito, classifica del         rischio e misure di prevenzione</i> .....	32
<i>4.5.1.1 - Gli incarichi di collaborazione esterna</i> .....	32
<i>4.5.1.2 - La gestione e l'organizzazione del personale e la gestione degli incarichi</i> .....	33
<i>4.6 Area Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture. Contratti Pubblici</i> .....	35
<i>4.6.1 - La determinazione a contrarre</i> .....	35
	2



4.6.2 - Elaborazione dei bandi .....	36
4.6.3 - Per la procedura negoziata.....	41
4.7 Area provvedimenti amministrativi e gestione del procedimento amministrativo. Tempi procedurali e disciplina del conflitto di interessi.....	46
5. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari ed altre aree a rischio di natura generale di cui alla determinazione n. 12/2015. ....	49
5.2 - Formazione .....	50
5.3 - Codice di Comportamento .....	51
5.4 - Tutela del dipendente che segnala illeciti/illegittimità .....	51
6. Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2016 - 2018 .....	56
6.1 PARTE I - Procedimento di elaborazione e adozione del Programma.....	57
6.1.1 - Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità.....	57
6.1.2 - Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione .....	57
6.1.3 - L'elaborazione del programma e l'approvazione da parte dell'Ente.....	57
6.1.4 - Le azioni di promozione della partecipazione dei soggetti interessati .....	58
6.2 PARTE II - Iniziative di comunicazione della trasparenza .....	58
6.2.1 - Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e dei dati.....	58
6.2.2 - Organizzazione delle Giornate della trasparenza.....	58
6.3 PARTE III - Processo di attuazione del programma.....	59
6.3.1 - I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati.....	59
6.3.2 - L'organizzazione dei flussi informativi .....	59
6.3.3 - La struttura dei dati e i formati.....	60
6.3.4 - Il trattamento dei dati personali.....	60
6.3.5 - Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati.....	60
6.3.6 - Sistema di monitoraggio degli adempimenti .....	61
6.3.7 - Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati pubblicati .....	61
6.3.8 - Controlli, responsabilità e sanzioni .....	61
6.4 - Rotazione del Personale.....	62
6.5 - Monitoraggio sulle misure di prevenzione (vedi allegato 3).....	63
Allegati al Piano .....	64



## PIANO ANTI-CORRUZIONE 2016/2018

AGGIORNAMENTO ALLA LUCE DELLA DETERMINAZIONE N.12/2015 ANAC

### *Introduzione al Piano Triennale anticorruzione*

Il presente aggiornamento tiene conto degli indirizzi forniti dall'ANAC con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 che ha espressamente imposto a tutte le Amministrazioni pubbliche di predisporre piani di prevenzione della corruzione e della illegalità efficaci caratterizzati dalla presenza dei seguenti elementi essenziali:

- a) Specifica analisi del contesto interno ed esterno di riferimento;
- b) Mappatura dei processi e dei procedimenti;
- c) Valutazione del rischio illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa;
- d) Previsione di specifiche, chiare e determinate misure di prevenzione opportunamente scadenzate nell'ambito di vigenza del Piano;
- e) Coordinamento tra il PTPC ed il Piano della *performance*;
- f) Coinvolgimento di tutti gli attori esterni ed interni, ivi inclusi gli Organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente e l'OIV o Nuclei di Valutazione;
- g) Previsione di un sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione previste all'interno del PTPC.



## ***Esiti sulla relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione***

La predisposizione del presente aggiornamento al Piano anticorruzione 2013-2015, da valersi per il triennio 2016-2018, viene integrata dalla valutazione degli esiti sull'attuazione del Piano Anti-corruzione annualità 2015.

Più nel particolare la presente relazione tiene conto delle criticità e delle dinamiche relazionate nell'ambito degli ambiti della:

- a) gestione del rischio con riferimento al grado di monitoraggio della sostenibilità di tutte le misure di prevenzione siano esse obbligatorie, generali o specifiche;
- b) implementazione e attuazione di un sistema di integrazione tra il sistema del monitoraggio delle misure anti-corruzione ed i sistemi di controllo interno con particolare riguardo al controllo di regolarità amministrativa degli atti amministrativi in via successiva.

Più in particolare gli esiti dei monitoraggi ad oggi compiuti hanno evidenziato una serie di criticità alle quali con il presente aggiornamento si intende porre rimedio. A tale proposito, con nota protocollo n. 1585 del 01/02/2016 avente ad oggetto: "Piano anticorruzione 2016-2018 - Aggiornamento alla luce della determinazione ANAC n. 12/2015", i Responsabili di P.O. sono stati invitati ad assicurare un valido contributo, ai fini dell'aggiornamento del redigendo Piano triennale con suggerimenti e proposte che riterranno opportuni per la predisposizione di misure idonee a contrastare il fenomeno della corruzione e della illegalità, con particolare riferimento agli ambiti di rischio del Loro settore;

## ***1. Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione***

### ***1.1 - Finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)***

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, definibile sinteticamente con l'acronimo P.T.P.C., è stato previsto dalla legge n. 190/2012, dispiegando effetti prescrittivi per le Pubbliche Amministrazioni.

La prevenzione amministrativa del rischio illegittimità/illiceità dell'azione amministrativa, da intendere ai presenti fini nell'ambito della prevenzione degli eventi corruttivi, si caratterizza per essere





una scelta amministrativa di natura programmatica che dovrà enfatizzare il processo di qualità della gestione del rischio nei termini voluti dalla determinazione 12/2015 dell'ANAC.

La redazione del presente *Piano Anti-corruzione* si richiama alla struttura del *Piano Nazionale Anticorruzione* approvato dall'*Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)* in data 11 settembre 2013 tenuto conto dell'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015.

La finalità principale del P.T.P.C. consiste nel realizzare le attività di *analisi e valutazione* dei rischi specifici di corruzione e/o illegalità/illegittimità dell'azione amministrativa a livello di Ente, tenuto anche conto dei soggetti che a vario titolo "operano" nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente, individuando le misure organizzative finalizzate a prevenirli. A tal fine l'Amministrazione provvederà ad analizzare le istanze di "legalità" dei vari portatori di interesse (corretta analisi del contesto esterno) onde legittimare la previsione delle misure di prevenzione all'uopo individuate nel contesto del presente Piano. A tal uopo, con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in data 28 gennaio 2016, si è ritenuto imprescindibile - per l'aggiornamento del redigendo Piano - una consultazione pubblica estesa alle Associazioni o ad altre forme di Organizzazioni rappresentative o di Soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi resi dall'Amministrazione finalizzata a presentare eventuali proposte e/o osservazioni - entro e non oltre la data del 15 febbraio 2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata: [segretario.generale@pec.comune.carlentini.sr.it](mailto:segretario.generale@pec.comune.carlentini.sr.it) - al fine di avanzare misure idonee ad ottimizzare il contrasto alla corruzione e alla illegalità nel redigendo Piano 2016-2018.

Le misure di prevenzione individuate e programmate, per il triennio di vigenza, sulla base dell'analisi del rischio effettuata, fanno riferimento al concetto di corruzione inteso in senso a-tecnico ed ampio, ossia inteso come sinonimo di *assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Trattasi di atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.*

Al fine della corretta individuazione delle necessarie misure di prevenzione sono state analizzate tutte le aree di attività in cui si articola la competenza istituzionale dell'Amministrazione utilizzando le analisi di rischio sulle aree obbligatorie già censite in linea generale nel contesto del precedente piano.



## ***2. Principi di prevenzione della corruzione relativi al periodo 2016-2018 alla luce dell'aggiornamento di cui alla deliberazione ANAC 12/2015***

Il Piano 2016/2018 tiene in particolare considerazione gli esiti della relazione finale a consuntivo sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione del Piano con riferimento all'arco temporale della annualità 2015 conclusosi al 31.12.2015.

In tale contesto, pertanto il Piano 2016/2018 si pone a garanzia del superamento della risoluzione degli aspetti critici evidenziati a seguito del monitoraggio dell'attività svolta al 31.12.2015, e tenuto conto degli indirizzi espressi dall'ANAC nell'ambito del già citato aggiornamento al PNA di cui alla determinazione n.12/2015.

Nonostante un diffuso coinvolgimento del Personale che a vario titolo interessato all'espletamento di competenze proprie del profilo professionale ricoperto nell'ambito dei Settori/Aree di riferimento, è auspicabile una maggiore sinergia tra i diversi attori preposti alla tutela dei principi di legalità/legittimità allo scopo di attuare misure di contrasto alla corruzione attraverso una partecipazione "motivata".

Condizione attuabile attraverso un costante percorso formativo e di impulso cui non può restare estraneo il ruolo preminente cui sono chiamati sia il Personale con funzioni dirigenziali che gli Amministratori locali. Infatti, il simbiotico perseguimento di obiettivi che si prefiggono di "eticizzare" l'azione amministrativa non solo assicurano l'affermazione del principio sancito dall'art. 97 della Costituzione, ma permettono, rimuovendo privilegi e discriminazioni, di instaurare con i cittadini/utenti un rapporto aperto a tutela dei loro diritti, nella consapevolezza di operare "al servizio della Nazione" (art. 98 della Costituzione).

Ciò non impedirà con il presente aggiornamento di porre in particolare risalto le misure di prevenzione dei rischi di illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa dell'Ente con specifico riferimento agli ambiti in cui si manifesta un debole intervento di contrasto, ove efficacemente attualizzare misure correttive e di sensibilizzazione delle risorse umane.



## ***2.1 - Il metodo per la corretta gestione del rischio dell'Ente alla luce dell'aggiornamento al Piano di cui alla Determinazione ANAC n. 12/2015***

### ***2.1.1 - Analisi del contesto esterno ed interno (Allegato 1)***

#### ***a) contesto esterno***

Ai fini della analisi del contesto esterno l'Amministrazione ha sollecitato interventi propositivi, con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 28 gennaio 2016, al fine di percepire le dinamiche attraverso cui le caratteristiche dell'ambiente e le particolari dinamiche sociali, economiche e culturali impattano sulla conseguenziale gestione del rischio corruttivo, e quindi svolgere l'attività di analisi dei dati di contesto onde evidenziare la connessione con le misure di prevenzione adottate.

Nel rappresentare le dinamiche sociali appare opportuna la indicazione degli elementi di maggiore rilievo del contesto **esterno**, con specifico riferimento a:

- 1) presenza di forme di criminalità organizzata;
- 2) dimensione e tipologia dei reati che vengono più frequentemente rilevati nella comunità locale;
- 3) dimensione e tipologia dei reati contro le pubbliche amministrazioni o che comunque fanno riferimento alla attività delle stesse commessi e/o denunciati nella comunità locale.

Appare, inoltre, opportuno fare riferimento alle interrelazioni dell'Ente con le associazioni, che precipuamente svolgono attività strettamente connesse alle finalità istituzionali dell'Ente.

Nonostante le successive considerazioni non presentano una attinenza al tema che ci occupa, pur tuttavia, si ritiene opportuno richiamare il "fenomeno" che più direttamente attiene a forme di criminalità comune, che emerge dalle informative trasmesse dalla Questura con le quali si comunicano le pene accessorie inflitte a cittadini residenti.

Si evidenzia, altresì, la ricorrenza di applicazioni di pene accessorie per soggetti non residenti per i quali viene disposto il divieto di ritorno nel Comune di Carlentini e/o altri Comuni limitrofi che, pur costituendo dei casi isolati che non caratterizzano in modo rilevante il tessuto sociale, nondimeno l'Amministrazione ritiene dover adottare misure di prevenzione per evitare forme di contaminazione del tessuto sociale, che potenzialmente potrebbe essere interessato da insorgenze criminogene riconducibili al fenomeno del bullismo, della devianza





minorile, dell'uso di sostanze stupefacenti.

A tal proposito è importante la vicinanza e il sostegno alle associazioni confessionali, sportive e/o altre forme di associazionismo che contribuiscono a rafforzare il dialogo con la componente giovanile per una sana formazione ed integrazione nel contesto collettivo.

#### *b) contesto interno*

Anche in questo ambito si riportano i dati rinvenibili dai documenti di programmazione e dal *Piano della Performance*, evidenziando il sistema delle responsabilità, il livello della complessità in cui si articola l'Ente.

Quanto al contesto **interno** appare opportuno dare conto in particolare dei seguenti elementi:

1) organizzazione attualmente in vigore nell'Ente:

l'organizzazione dell'Ente è strutturalmente delineata nell'organigramma già pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente a cui si rinvia, che in considerazione di un'articolazione in atto superata dall'evoluzione legislativa, abbisogna di una radicale rimodulazione su cui si sta focalizzando l'attenzione;

2) principali scelte programmatiche vanno desunte:

**per l'anno 2015** (vecchio quadro normativo):

dal PEG e dal Piano Generale di Sviluppo 2013-2017 approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 20/05/2015.

Il Piano Generale di Sviluppo (PGS) rappresentava il principale documento di programmazione generale pluriennale nel quale venivano definiti gli obiettivi strategici del Comune. In concreto, il Piano individuava le politiche di intervento e le strategie da adottare per il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione indicati nel mandato amministrativo.

La redazione del Piano Generale di Sviluppo, richiamata dall'art. 165, comma 7 del D.lgs. 267/2000 e ribadito dall'art. 13, comma 3 del D.lgs. 170/2006, si inseriva nel quadro complessivo dei documenti di programmazione dell'Ente e diveniva strumento di collegamento attraverso il quale si sviluppava il programma del mandato amministrativo rispetto al quale si concretizzava l'analisi di fattibilità, tramite



la quale si individuavano le reali possibilità operative dell'Ente per armonizzarle con le linee programmatiche di mandato.

Dopo l'approvazione del Piano Generale di Sviluppo in Consiglio Comunale, tutti gli altri strumenti di programmazione gestionale dell'Ente (dal Piano Esecutivo di Gestione al Piano Dettagliato degli Obiettivi) venivano definiti in relazione alle indicazioni contenute nel PGS, in modo da implementare un sistema di programmazione e controllo integrato e coordinato. In questo modo gli obiettivi gestionali delle singole unità organizzative discendevano direttamente dalle azioni strategiche del PGS.

La verifica sullo stato di attuazione del PGS veniva svolta periodicamente, attraverso la rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali delle singole unità organizzative dell'Amministrazione coinvolte nell'attuazione delle azioni strategiche.




La proiezione quinquennale che lo caratterizzava si dipanava attraverso linee di azioni concrete di lungo periodo, ponendo particolare attenzione alle spese correnti e a quelle per investimenti in coerenza con gli strumenti di pianificazione generale, quali il bilancio annuale e pluriennale, il piano triennale dei lavori pubblici e la programmazione triennale del personale.

In sintesi, il processo di pianificazione mirava a collegare gli obiettivi strategici ai programmi e ai progetti da sviluppare lungo il percorso che collegava l'approvazione della relazione previsionale e programmatica al piano esecutivo di gestione (PEG).



La rappresentazione grafica che segue delineava il percorso delle dinamiche che caratterizzavano il Piano Generale di Sviluppo che, per opportunità di sintesi espositiva, si articolava attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie e umane il cui impiego era finalizzato alla proiezione programmatica di sviluppo.

Rappresentazione grafica delle Linee organizzative di pianificazione e controllo nel modello di *governance* dell'Ente





**per l'anno 2016** (nuovo quadro normativo):

dal DUP, dal PEG e dal Piano della *performance*.

Documenti a cui si rinvia per una integrale conoscenza a seguito dell'approvazione del bilancio annuale e pluriennale dell'Ente.

**Nuovo quadro normativo ed il Documento Unico di Programmazione (DUP)**

A decorrere dal 2014, in attuazione del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 contenente i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali, nonché del DPCM del 28/12/2011, l'Ente dovrà predisporre il nuovo documento contabile denominato Documento unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica.

In applicazione della nuova normativa viene superato il "*Piano Generale di Sviluppo*", approvato all'inizio del mandato amministrativo e aggiornato ogni anno in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, per essere sostituito dal DUP.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta Municipale presenta al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Anche se il principio di programmazione entra in vigore dal 2015, il Documento Unico di Programmazione dovrà essere redatto per la prima volta con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.

Il **DUP** si compone di due sezioni:

- **Sezione Strategica (SeS);**
- **Sezione Operativa (SeO).**

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.



### **La Sezione Strategica (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato amministrativo, ovvero *cinque anni*, di cui all'art. 46 comma 3 del TUEL e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

Nella SeS sono individuati, con riguardo all'analisi delle “*condizioni interne*” ed “*esterne*” all'Ente, gli indirizzi strategici che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli obiettivi strategici, definiti per ogni Missione di bilancio da perseguire entro la fine del mandato stesso.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente intende sviluppare per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e del governo delle proprie funzioni fondamentali, e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

### **La Sezione Operativa (SeO)**

La SeO ha carattere generale, *contenuto programmatico* e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP.

In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale *sia annuale che pluriennale*.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, sulla base di valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione, di durata triennale, concepita sulla falsa riga della vecchia Relazione previsionale e Programmatica.



La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio ed individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Il nuovo ordinamento conferma il *Piano Esecutivo di Gestione* (PEG) quale strumento di programmazione esecutiva, il cui contenuto è necessariamente programmatico-contabile, ma può estendersi a dati extracontabili. Il PEG funge da cerniera tra gli Organi di indirizzo e controllo da un lato e gli Organi gestionali dall'altro e rappresenta la sintesi di un processo di negoziazione tra la Giunta ed i Responsabili di PP.OO. per il raggiungimento degli obiettivi e con l'impiego delle risorse necessarie al loro conseguimento.

Attraverso il PEG vengono declinati con un grado di dettaglio ulteriore gli obiettivi indicati nella sezione operativa (SeO) del DUP, ed esemplificate le *performance* che si intendono raggiungere. Nel PEG, infatti, devono essere integrati anche il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance.

nota: TUEL, Art. 169 - Piano Esecutivo di Gestione

[...] "1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG".





- 3) Non si sono registrati casi di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione che sono stati rilevati da sentenze.
- 4) Non si registrano segnalazioni qualificate di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione, come ad esempio nel caso di indagini in corso, etc.
- 5) Non si registrano condanne penali di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti;
- 6) Non si registrano procedimenti penali in corso a carico di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti;
- 7) Non si registrano condanne per maturazione di responsabilità civile irrogate all'Ente;
- 8) Non si registrano procedimenti civili relativi alla maturazione di responsabilità civile dell'Ente;
- 9) Non si registrano condanne contabili di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti;
- 10) Non si registrano procedimenti contabili in corso a carico di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti;
- 11) Non si registrano sanzioni disciplinari irrogate, con particolare riferimento al numero ed alla tipologia, nonché al legame con procedimenti penali;
- 12) Non si registrano procedimenti disciplinari in corso, con particolare riferimento al numero ed alla tipologia, nonché al legame con procedimenti penali;
- 13) Non si registrano segnalazioni di illegittimità pervenute da parte dei dipendenti;
- 14) Non si registrano segnalazioni di illegittimità pervenute da parte di amministratori;
- 15) Non si registrano segnalazioni di illegittimità pervenute da parte di cittadini e/o associazioni;
- 16) Non si registrano anomalie significative che sono state evidenziate, con riferimento in modo ampio a denunce di cittadini/associazioni, a segnalazioni dei mass media, a costi eccessivi, a scadente qualità, a contenziosi relativi alle attività svolte, con particolare riferimento a quelli relativi alle aggiudicazioni di appalti etc.

---

***Nota: i dati sopra richiamati si riferiscono all'ultimo anno di vigenza del PTPC (2015).***



### ***2.1.2 - Sulla mappatura dei processi e dei procedimenti***

L'analisi del contesto interno si lega a doppio filo con la mappatura dei processi e dei procedimenti, di cui si indica l'arco temporale di svolgimento.

**Entro il 31/12/2016**

Alla mappatura di tutti i macro-processi e delle relative aree di rischio generali e specifiche, nonché alla mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dovrà provvedersi entro il 31/12/2016.

Per l'anno 2016, dovendo concludere entro il 31/12 la relativa mappatura dei macro-processi e di tutti i procedimenti amministrativi e considerato che l'attività di lavoro funzionale va preordinata alla articolazione del *piano della performance* al fine di armonizzarla con le misure preventive dei fenomeni corruttivi nonché con le misure attuative del PTTI, i relativi report dovranno redigersi periodicamente e non oltre la scadenza sopraindicata per essere pubblicizzati sul sito istituzionale dell'Ente, costituendo una ulteriore misura di trasparenza, oltre che costituire una misura specifica per l'anno 2016 del PTPC.

**Entro il 31/12/2017**

In tale ambito la mappatura di tutti i processi dell'Ente dovrà realizzarsi entro il 31/12/2017.

L'Ente procederà alla mappatura di dettaglio di tutti i processi inclusi nelle aree a rischio obbligatorie, generali e specifiche.

Conseguente il Piano *performance* triennale dovrà prevedere specifici obiettivi di mappatura finale e dettagliata di tutti i processi dell'Ente da realizzare entro il 31/12/2017.

Alla stessa stregua si dovrà procedere a concludere l'analisi di tutti i processi entro il 31/12/2017 nei termini previsti dall'aggiornamento citato al Piano Nazionale anti-corrruzione.

Le specifiche schede di mappatura dei processi e dei procedimenti dovranno compiutamente dettagliare la relativa programmazione delle attività prevedendo la relativa tempistica, le fasi di attività, le responsabilità ascritte alle singole fasi, gli indicatori di monitoraggio ed i valori attesi.

Lo specifico obiettivo di mappatura dei processi dovrà necessariamente essere funzionale alla descrizione del flusso delle attività e delle connesse responsabilità, indicando in modo particolare l'origine del processo (input) e l'indicazione del risultato atteso (output). A tal fine dovrà provvedersi



alla corretta indicazione della sequenza di attività funzionali al raggiungimento del risultato dello specifico processo (indicazione di fasi, tempi, vincoli, risorse ed interrelazioni tra processi e responsabilità).

Al fine di garantire la corretta attuazione delle su menzionate attività il *piano della performance* dell'Ente, a partire dall'anno 2016 dovrà prevedere specifici obiettivi di mappatura dei macro-processi/procedimenti sia per quanto concerne le aree di rischio obbligatorie di cui all'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, che per quanto riguarda le aree di rischio specifiche legate allo specifico contesto dell'Ente, nonché le aree di rischio di carattere generale di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015 del 28 ottobre che qui si riepilogano: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso.

### ***2.1.3 - Obiettivi principali in chiave preventiva: il sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa ed il Codice di comportamento.***

Quale misura di prevenzione del fenomeno di illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa si conferma anche per il triennio 2016/2018 il sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa in via successiva come basilare sistema di verifica della legittimità delle procedure amministrative nell'ambito delle aree a rischio individuate sulla base del presente Piano anti-corruzione.

Entro il 31/12/2016 l'Ente provvederà all'aggiornamento del "Codice di comportamento" armonizzandolo con gli indirizzi dettati dall'ANAC con la determinazione n. 12/2015, riservando particolare attenzione alle specificità delle aree a rischio dell'Ente, e agli specifici doveri di comportamento nelle aree a maggiore rischio.

## ***3. Il percorso prevenzione***

La strategia di prevenzione all'interno dell'Ente deve realizzarsi conformemente alle prescrizioni contenute nella Legge n. 190/2012, ed alle direttive contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Gli attori del Piano anti-corruzione dell'Ente sono:

**l'Organo di indirizzo politico-amministrativo;**



**il Segretario Generale** nella sua qualità di Responsabile dell'Anti-corruzione ed **i Responsabili di PP.OO.** quali referenti del Responsabile Anti-corruzione.

In tale ambito un ruolo decisivo e "strategico" è svolto anche dal **Nucleo di Valutazione** che assolve la funzione di validare il presente "Piano" alla luce del Piano della performance dell'Ente stesso (Determinazione ANAC n. 12/2015, punto 4.4 - *parte generale*).

Difatti, in tal guisa, l'attuazione delle misure di prevenzione del presente Piano costituiscono specifici obiettivi strategici per il Responsabile anti-corruzione e per i singoli Responsabili di PP.OO., i quali, a loro volta, avvalendosi dei propri collaboratori nell'ambito di specifici piani di lavoro, declineranno operativamente gli specifici obiettivi di "legalità e trasparenza" del Piano della *performance* anch'esso di natura triennale.

Pertanto il livello di raggiungimento degli obiettivi strategici di "legalità e trasparenza", nei termini rappresentati dal Piano nazionale anti-corruzione e dalle deliberazioni ANAC, sarà valutato annualmente da parte del Nucleo di valutazione, ai fini della erogazione della retribuzione di risultato e della produttività.

In tale ambito si prevede che il piano della *performance* dovrà essere considerato come strettamente attuativo delle misure di prevenzione previste nell'ambito del PTPC e delle misure di trasparenza previste nell'ambito del PTT. Il Nucleo di valutazione provvederà alle verifiche di competenza per tutto il triennio di vigenza del PTPC.

### ***3.1.1 - Il processo di adozione del Piano***

Il PTPC deve essere anticipato da una specifica approvazione delle "linee guida" del PTPC da parte del Consiglio Comunale. A seguito dell'approvazione delle "linee guida", il PTPC viene approvato dalla Giunta Municipale.

La proposta di PTPC è elaborata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, sentiti i Responsabili di Posizioni Organizzative.

Il provvedimento di approvazione del PTPC deve essere pubblicato sul sito internet dell'Ente integrato dalle eventuali richieste di segnalazione di proposte da parte dei vari portatori di interesse opportunamente individuati tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente in data 29/01/2016.



Copia del PTPC approvato dovrà essere comunicato a tutti i dipendenti dell'Ente, tramite i Responsabili di Posizioni Organizzative.

### ***3.1.2 - Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione***

L'Ente ha provveduto alla individuazione delle attività a più elevato rischio corruzione e/o illegalità diffusa nei termini meglio delineati di seguito, catalogando il rischio come medio od alto.

### ***3.1.3 - Misura della rotazione del Personale***

In tale ambito sarà cura del RPC provvedere per quanto possibile alla rotazione dei Responsabili di PP.OO. o dei Dipendenti incaricati della istruttoria nell'ambito delle aree a rischio catalogate di livello alto.

Va precisato che, già in sede di redazione della "relazione anticorruzione anno 2015", richiamando un orientamento della CIVIT ed, in tempi più recenti, dell'ANCI e dell'ANAC si è precisato che la misura della "rotazione" va coniugata con la continuità dell'azione amministrativa non sempre compatibile con la fungibilità di professionalità consolidate nell'ambito di alcuni settori, rispetto ai quali la rotazione comporterebbe vuoti non facilmente colmabili.

Si ritiene opportuno, a maggiore esplicitazione della superiore riflessione, richiamare quanto già esplicitato in sede di redazione della "relazione anticorruzione anno 2015", di cui si riporta la testuale seguente formulazione:

*[...] "Seppur la legge 190/2012 individua la misura quale obbligatoria - richiamandosi al principio in base al quale va subordinato l'interesse privato dell'attore pubblico sul presupposto che possa essere agevolato dal consolidamento di relazioni con l'utenza, che tendenzialmente possono condurre ad assumere comportamenti illeciti, rafforzando peraltro con maggiore incisività la disciplina prevista dall'art.16, comma 1, lett. l-quater del D.lgs. 165/2001 (lettera aggiunta dall'art. 1, comma. 24, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), che attribuiva ai dirigenti, con provvedimento motivato, il potere di ruotare il personale coinvolto in procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva - la stessa CIVIT ha precisato che la "rotazione" non può considerarsi una misura di applicazione generalizzata.*



*Infatti, non solo va limitata a settori che presentano potenziali àmbiti di maggior rischio, ma va coniugata con il principio altrettanto rilevante di continuità dell'azione amministrativa, che implica la valorizzazione delle professionalità degli operatori nell'espletamento dell'attività professionale svolta.*

*I cennati profili hanno determinato, pertanto, l'Amministrazione a modulare le conseguenti decisioni responsabilmente, tenendo conto della infungibilità di professionalità consolidate nell'àmbito di alcuni settori, rispetto ai quali l'applicazione della rotazione avrebbe determinato "vuoti" non facilmente colmabili, anche in considerazione del numero esiguo dei Responsabili di PP.OO, di cui due dei cinque incaricati assorbono nella loro "area" servizi già in precedenza rientranti in autonome aree, i cui Responsabili hanno cessato l'attività per raggiunti limiti di età".*

Si prevede comunque che sia utile attuare una ricognizione estesa ai Responsabili di P.O. e a tutto il personale assegnato per lo svolgimento di attività nel cui àmbito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, monitorando i tempi di permanenza in un periodo compreso tra i tre ed i cinque anni e relazionando l'eventuale permanenza superiore al periodo massimo sopraindicato con apposita motivazione.

Per l'individuazione delle attività a più alto rischio corruzione il Responsabile anti-corruzione, sentito i Responsabili di PP.OO., ha provveduto ad individuare i procedimenti/processi a più alto rischio corruzione/illegittimità/illegalità.

Per procedimenti/processi ad alto rischio corruzione, in ottemperanza alla metodologia prevista all'interno del Piano Nazionale anticorruzione, nel presente piano sono stati considerati per il triennio di vigenza del presente Piano tutti quei processi/procedimenti che sono stati valutati a rischio medio o alto in considerazione:

- a) della probabilità media/alta che il rischio illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa si realizzi;
- b) delle ripercussioni sull'Ente di azioni amministrative causative o potenzialmente causative di pronunciamenti giudiziari a carico dell'Ente stesso.





#### 4. Catalogo dei processi delle aree a rischio - Catalogo dei rischi per ogni processo

Si confermano anche per il Piano 2016/2018 le aree a rischio sotto individuate tenuto conto delle linee di indirizzo rivenienti dalla deliberazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.

Per la pesatura del rischio è stata utilizzata la metodologia allegata.

4.1 - Catalogo dei processi delle aree a rischio	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Area: acquisizione e gestione del personale e degli incarichi anche legali laddove venga fatta applicazione dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001	Reclutamento
	Progressioni di carriera e gestione privatista del rapporto di lavoro: gestione delle assenze e dei permessi e del salario accessorio e degli istituti della premialità.
	Conferimento di incarichi di collaborazione. Disciplina di tutte le nomine e di tutti gli incarichi di natura dirigenziale e presso organi e/o enti terzi.
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture: contratti pubblici ed affari legali laddove viene applicato il codice degli appalti	Programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi.
	Redazione del cronoprogramma Progettazione della gara.
	Selezione del contraente
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
	Esecuzione del contratto
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rendicontazione del contratto
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (inclusi istituti simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo concessorio (inclusi istituti simili quali: deleghe, ammissioni)
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati



<b>4.2 - Catalogo dei rischi per ogni processo</b>		
<b>PERSONALE</b>		
<b>AREE DI RISCHIO e indicatori da prendere in considerazione</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>RISCHI</b>
<p>Acquisizione e gestione del Personale</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Verifica attraverso relazioni annuali dei Responsabili di P.O., di procedure che sensibilmente implicano atti di gestione del personale, anche sotto il profilo dei criteri disciplinati dal Piano della <i>performance</i> per la connessa valutazione.</p>	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati da privilegiare.
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati da privilegiare.
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati da privilegiare.
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati da privilegiare.	
	Progressioni di carriera e gestione del personale	<p>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati da privilegiare.</p> <p>Gestione privatistica del rapporto di lavoro, delle assenze e dei permessi nel non rispetto dei vincoli legali e contrattuali per quanto di competenza.</p> <p>Gestione del fondo salario accessorio nel non rispetto dei vincoli legali e contrattuali.</p> <p>Mancato rispetto dei vincoli di alimentazione del fondo salario accessorio.</p>



	<p>Conferimento di incarichi di collaborazione e gestione degli incarichi professionali.</p> <p><b>Gestione delle nomine e degli incarichi anche in rappresentanza dell'Amministrazione presso soggetti terzi</b></p> <p><i>(area generale individuata dalla determinazione ANAC n. 12/2015)</i></p>	<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> <p>Carente distinzione delle procedure per gli affidamenti degli incarichi ex art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 rispetto a quelle vevoli per gli affidamenti di servizi in applicazione del D.lgs. 163/2006.</p> <p>La gestione delle nomine e degli incarichi non avviene nel rispetto della normativa sulla tutela del conflitto di interesse e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001 (art. introdotto dall'art. 1, comma 46 della legge 190/2012 <i>“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”</i>).</p>
--	--	---

<b>4.3 - Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture</b>		
<b>AREE DI RISCHIO e indicatori da prendere in considerazione</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>RISCHI</b>
<p><b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b></p> <p><b>indicatori di monitoraggio della fase di programmazione:</b> analisi del valore degli appalti tramite procedure non concorrenziali (affidamenti)</p>	<p>Programmazione delle acquisizioni</p> <p>Progettazione della gara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.</li> <li>2) Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.</li> <li>3) Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di</li> </ol>



<p>diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando) nell'ambito dell'arco di vigenza del piano.</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio della fase della progettazione della gara:</b> rapporto tra il numero totale di procedure negoziate, affidamenti diretti, cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate;</p> <p>analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente.</p>		<p>programmazione.</p> <p>4) Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.</p> <p>5) Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo improprio dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.</p> <p>6) Elusione delle regole di affidamento mediante utilizzo improprio di sistemi di affidamento e di tipologie contrattuali (concessione in luogo di appalto).</p> <p>7) Utilizzo di procedure negoziate ed affidamenti diretti per favorire un operatore.</p> <p>8) Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</p> <p>9) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire una impresa.</p> <p>10) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative a suo favore, o, comunque, favorire determinati operatori economici.</p> <p>11) Mancanza di alternanza del responsabile del procedimento da più anni.</p> <p>12) Mancanza o incompletezza della determina a contrattare e carente esplicitazione degli elementi</p>
---	--	--



		<p>essenziali del contratto.</p> <p>13) Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione.</p> <p>14) Nelle consultazioni preliminari di mercato mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati.</p> <p>15) Fissazione di specifiche tecniche discriminatorie.</p> <p>16) Acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico.</p> <p>17) Mancata pubblicazione della determina a contrattare per le procedure negoziate.</p> <p>18) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p>
	<b>Progettazione della gara</b>	<p>1) Invio non contestuale degli inviti a presentare offerte.</p> <p>2) redazione di progetti e capitolati approssimativi che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva.</p> <p>3) Previsione di criteri di aggiudicazione eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto.</p> <p>4) Il ricorso all'offerta economicamente vantaggiosa nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa.</p> <p>5) L'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate.</p>
	<b>Selezione del contraente</b>	<p>1) Il Responsabile del Procedimento, la commissione di gara, i soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti possono manipolare le attività</p>



	<p style="text-align: center;"><b>indicatori di monitoraggio:</b></p> <p>numero di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta valida sul totale delle procedure attivate;</p> <p>numero delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate.</p>	<p>propedeutiche per l'aggiudicazione della gara.</p> <p>2) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</p> <p>3) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne gli esiti.</p> <p>4) Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti.</p> <p>5) Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.</p> <p>6) Assenza di pubblicità del bando e della ulteriore documentazione rilevante.</p> <p>7) Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.</p> <p>8) Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione.</p> <p>9) Omessa verifica delle cause di conflitto di interesse o incompatibilità.</p> <p>10) Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nella attribuzione dei punteggi.</p> <p>11) Valutazione dell'offerta non chiara, né trasparente, né giustificata.</p> <p>12) Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta.</p> <p>13) Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori, ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con una unica offerta valida</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b></p>	<p>1) Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei</p>





	<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> numero di procedure con ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici.</p>	<p>requisiti.</p> <p>2) Violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p> <p>3) Immotivati ritardi nelle procedure di formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto.</p>
	<p><b>Esecuzione del contratto</b></p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al totale degli affidamenti; numero di affidamenti interessati da proroghe rispetto al totale degli affidamenti disposti.</p>	<p>1) Mancata o insufficiente verifica dello stato di effettivo avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.</p> <p>2) Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; successiva modifica degli elementi del contratto definiti nel bando o negli atti di gara (capitolato).</p> <p>3) Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; mancata comunicazione all'ANAC delle varianti.</p>
	<p><b>Rendicontazione del contratto:</b></p> <p>numero di contratti conclusi nel rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione preventivati; determinazione dei tempi medi di esecuzione degli affidamenti; grado di scostamento del tempo di ciascun contratto rispetto al tempo di conclusione inizialmente previsto.</p>	<p>1) Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o comunque sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.</p> <p>2) Mancata o insufficiente verifica della regolarità della prestazione prima di procedere ai relativi pagamenti.</p> <p>3) Mancata mappatura del procedimento di nomina del collaudatore.</p> <p>4) Mancata attuazione del procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del</p>



		<p>certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione.</p> <p>5) Mancato rispetto delle procedure per la rendicontazione dei lavori in economia da parte del RUP.</p> <p>6) Emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente rese.</p> <p>7) Mancata acquisizione del CIG.</p> <p>8) Mancata indicazione del CIG negli strumenti di pagamento.</p>
<p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p>	<p>Provvedimenti di tipo autorizzatorio (inclusi istituti simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)</p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).</p>
	<p>Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni</p>	<p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità connessi all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p>
	<p>Provvedimenti di tipo concessorio (inclusi istituti simili quali: deleghe, ammissioni)</p>	<p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione all'espletamento delle</p>



		proprie funzioni o dei compiti affidati.
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
<p><b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p>	<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.
		Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti.
		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.
		Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.

#### **4.4 - Catalogo processi delle altre aree generali**

**Ulteriori aree generali di cui alla Determinazione ANAC n. 12/2015**

##### **4.4.1 - Gestione delle entrate e delle spese**

###### **PROCESSI**

*Trattasi di attività di rilievo interno che deve necessariamente salvaguardare gli equilibri di bilancio alla luce del principio del pareggio tra entrate e spese e nel rispetto dei principi giuridico-contabili. Trasparenza nella gestione del bilancio. L'attività di gestione delle entrate e delle spese deve perseguire l'equilibrio economico a durare nel tempo.*



## AREA DI RISCHIO

- 1) Gestione delle procedure di spesa e di entrata nel non rispetto dei principi giur-contabili e nel non rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- 2) mancato rispetto del principio di distinzione tra attività di indirizzo-politico e attività gestionale;
- 3) non corretta determinazione dei residui attivi e passivi;
- 4) riscossione in contanti di canoni e corrispettivi;
- 5) mancato utilizzo di forme di pagamento elettronico;
- 6) mancata riscossione tempestiva di canoni e di recupero coattivo della morosità.

## INDICATORI DI MONITORAGGIO

- a) Controllo a mezzo di campionamento mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente;
- b) Controllo a mezzo di campionamento del rispetto della separazione tra Responsabile dell'istruttoria e Responsabile dell'atto di liquidazione;
- c) Controllo delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti;
- d) Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di impegno e atto di liquidazione;
- e) Controllo a mezzo campionamento dei provvedimenti adottati, attraverso il vigente sistema di controlli interni;
- f) Controllo a mezzo campionamento dei procedimenti di riscossione coattiva.

### ***4.4.2 - Gestione del patrimonio***

*L'attività di gestione del patrimonio dell'Ente deve avvenire nel rispetto dei principi della evidenza pubblica. L'alienazione e la locazione dei beni dell'Ente deve prendere a particolare riferimento il principio della massima redditività. Particolare attenzione occorre destinare alle attività di tutela amministrativa dei beni nell'interesse generale. Le alienazioni patrimoniali devono essere rispettose delle norme di contabilità generale e dei principi generali del codice degli appalti. Controlli sull'uso conforme all'interesse generale ed ai principi di economicità del patrimonio dell'Ente.*



#### AREA DI RISCHIO

- 1) Gestione delle procedure di affidamento del patrimonio e di concessione dell'uso nel non rispetto dei principi dell'evidenza pubblica e della redditività degli stessi.
- 2) Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse nella gestione degli stessi.

#### INDICATORI DI MONITORAGGIO

- a) Censimento dei beni immobili di proprietà;
- b) Contratti per fitti attivi in essere e contratti a fine esercizio;
- c) Bandi per alienazione dei beni immobili dell'Ente;
- d) Verifica della coerenza con i prezzi di mercato.

#### ***4.4.3 - Controlli verifiche ed ispezioni***

*Trattasi di attività nelle quali risulta rilevante il rispetto del principio dell'assenza di situazioni in conflitto di interesse. Occorre altresì garantire che l'eventuale discrezionalità dei poteri esercitati non trascinino in arbitrio al fine della salvaguardia del principio della proporzionalità nella fase conseguente alla contestazione sanzionatoria.*

#### AREA DI RISCHIO

- 1) Realizzazione delle ispezioni delle verifiche e dei controlli. Sempre lo stesso soggetto pone in essere le attività di competenza istituzionale senza alcun tipo di rotazione casuale;
- 2) mancanza di collegialità nelle relative attività;
- 3) mancata sottoscrizione dei verbali da parte del destinatario delle relative attività;
- 4) mancata adozione di specifici regolamenti di disciplina laddove possibile;
- 5) mancata motivazione con riferimento alla graduazione delle relative sanzioni.

#### INDICATORI DI MONITORAGGIO

- a) Monitoraggio dei criteri adottati per l'effettuazione dei controlli;
- b) Controllo a mezzo campionamento dei provvedimenti adottati, attraverso il vigente sistema di controlli interni.



#### ***4.5 Area acquisizione e progressione del personale, gestione privatistica del personale e dell'organizzazione ex art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001, gestione degli incarichi esterni.***

##### ***4.5.1 - Ámbito del rischio, comportamenti che possono determinare l'illecito, classifica del rischio e misure di prevenzione***

###### ***4.5.1.1 - Gli incarichi di collaborazione esterna***

Tutte le operazioni selettive e di sviluppo professionale, nonché tutte le procedure per l'affidamento degli incarichi professionali, anche di natura legale ex art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 ed ex D.lgs. 163/2006, per i servizi tecnici e legali, debbono essere gestite collegialmente. Ai Componenti della commissione ed al Segretario verbalizzante si applica il principio della rotazione, ad eccezione del Presidente.

L'ambito del rischio riguarda tutti gli incarichi attinenti ai servizi di architettura, ingegneria e collaudo nonché le varie convenzioni per il presidio dei servizi di competenza, nonché gli incarichi ai legali per la resistenza in giudizio, gli incarichi di consulenza, di collaborazione e professionali a qualsiasi titolo. In tali ambiti i comportamenti che possono determinare l'illecito riguardano in modo particolare il potenziale mancato rispetto del criterio della rotazione e una sovrastima dei costi preventivati, nonché il mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica. In tale ambito **il rischio** è da ritenersi **alto**.

#### **MISURE PREVENTIVE DEL RISCHIO**

Nell'ambito del conferimento degli incarichi la disciplina dettata all'art.7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 ed in applicazione del D.lgs. 163/2006, va estesa indistintamente a tutte le professionalità in interessate. Alle procedure selettive di evidenza pubblica deve essere data massima diffusione attraverso le forme di pubblicazione vigenti, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.lgs. 33/2013.

- Il termine per la presentazione delle domande non può mai essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Durata della misura: 2016/2018.
- Verifiche a campione sul rispetto delle procedure.
- Dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità per la partecipazione alle relative commissioni. Durata della misura: 2016/2018.



- Rispetto del principio di distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestione di competenza. Durata della misura: 2016/2018.
- Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto finale. Durata della misura: 2016/2018.
- Motivazione circostanziata delle ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi da conferire nell'atto che giustifica la esternalizzazione dell'incarico. Durata della misura: 2016/2018.
- Nell'atto di affidamento dell'incarico occorre dare atto della verifica di congruità del preventivo presentato dal professionista. Durata della misura: 2016/2018.
- Rotazione periodica dei conferimenti di incarico dei responsabili del procedimento. Durata della misura: 2016/2018.
- Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio. Adozione del Regolamento sulla disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e del Servizio Ispettivo.
- Verifica del rispetto del codice di comportamento anche da parte dei professionisti incaricati incaricati. Durata della misura: 2016/2018.
- Dichiarazione da parte dell'incaricato e verifiche a campione della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16-bis, del D.lgs. 165/2001. Durata della misura: 2016/2018. (Cessati da tre anni)
- Collegamento con il sistema dei controlli interni. Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva tramite verifiche a campione sugli atti di affidamento. La misura verrà implementata a partire dal 2016.
- Pubblicazione degli incarichi, anche interni. Durata della misura: 2016/2018.

#### ***4.5.1.2 - La gestione e l'organizzazione del personale e la gestione degli incarichi***

L'ambito del rischio nella fattispecie riguarda le procedure per la nomina delle commissioni di concorso e gli atti di ammissione, nonché lo svolgimento e la valutazione delle prove di concorso e/o selettive e le procedure di assunzione. In tali ambiti i comportamenti che possono determinare l'illecito in considerazione della elevata discrezionalità nei procedimenti di nomina e della specifica valutazione



dei requisiti, oltre che il rischio della alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria. In tale ambito **il rischio** deve ritenersi **medio**.

Presentano un indice di **rischio alto**: le attività di gestione del personale con le prerogative del privato datore di lavoro, come la gestione degli atti di microorganizzazione, la gestione delle assenze e dei permessi, la gestione dei procedimenti disciplinari e la gestione del salario accessorio.

#### MISURE PREVENTIVE DEL RISCHIO

- Adozione delle misure, ricorrendo alle verifiche a campione, per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi. *Durata della misura: 2016/2018.*
- *Aggiornamento del codice di comportamento* al fine di renderlo massimamente aderente alle esigenze dell'Ente.
- Dichiarazioni e verifiche a campione per i componenti di commissioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità. *Durata della misura: 2016/2018.*
- Formazione di tutto il personale con particolare riferimento a coloro che operano nelle aree a maggiore rischio. *Durata della misura: 2016/2018.*
- Distinzione tra Responsabile del procedimento e Soggetto firmatario dell'atto finale. *Durata della misura: 2016/2018.*
- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. *Durata della misura: 2016/2018.*
- Verifiche sul rispetto del codice di comportamento. *Durata della misura: 2016/2018.*
- Obbligo di motivazione adeguata e puntuale. *Durata della misura: 2016/2018.*
- Rotazione dei componenti della Commissione. *Durata della misura: 2016/2018.*
- Soggetti diversi che nominano il Presidente ed i Componenti della Commissione. *Durata della misura: 2016/2018.*
- Inserimento nei contratti di assunzione del personale e da parte del personale in servizio della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.





## **4.6 Area Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture. Contratti Pubblici.**

### **4.6.1 - La determinazione a contrarre**

Adeguatamente motivata, precede qualunque affidamento di lavori, servizi e forniture, così come impone il D.lgs. n. 163/2006, il D.P.R. n. 207/2010 e la L.R. n. 12/2001 (testo coordinato del D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con la Legge Regione Sicilia n. 12/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S. n. 22 dell’1 giugno 2012).

Va precisato che il legislatore regionale con la disciplina dettata con L.R. 12/2011 ha recepito la richiamata normativa in materia di appalti pubblici e le successive modifiche ed integrazioni (c.d. “recepimento dinamico”), fatta eccezione per alcuni articoli richiamati nell’art. 1 della L.R. 12/2011, per i quali quest’ultima legge ha introdotto una diversa disciplina.

La pubblicazione degli atti di gara deve essere preceduta da specifica determinazione dirigenziale di approvazione degli atti medesimi:

- per i lavori pubblici, l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo con tutti gli elaborati;
- per le forniture ed i servizi, l’approvazione del progetto preliminare ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010.

Acquisito il codice CIG, esso deve essere espressamente menzionato in ogni atto della procedura di affidamento.

Lo schema di contratto deve contenere i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della disciplina dettata con la Legge n. 136/2010.

L’apertura delle buste, sia quella contenente la documentazione amministrativa che quella contenente l’offerta economica, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione prescelto, deve avvenire collegialmente, in presenza di due dipendenti.

L’offerta economica e l’offerta tecnica debbono essere siglate da tutti i membri della Commissione, al momento della loro apertura, e prima ancora di essere analizzate o valutate.

La fase di aggiudicazione (con eccezione dei casi in cui la Commissione debba procedere alla valutazione di elementi discrezionali) è sempre in seduta pubblica. Delle relative sequenze



procedurali, deve essere data notizia agli operatori economici invitati e ad ogni altro controinteressato tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Per le procedure aperte e ristrette, la determinazione di aggiudicazione definitiva deve dare atto dell'avvenuta pubblicazione della procedura medesima secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 163/2006. Le pubblicazioni relative agli appalti devono indicare se trattasi di procedure comunitarie ovvero intracomunitarie.

Nella determinazione di aggiudicazione definitiva si deve, inoltre, ricostruire il complessivo iter amministrativo che ha preceduto l'affidamento.

Prima dell'affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture devono essere esercitati i controlli sui requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006, di cui si deve dare atto.

Nell'atto conclusivo del procedimento di aggiudicazione si deve dare atto dell'avvenuta verifica in fase di controlli.

I documenti comprovanti il possesso dei requisiti devono essere conservati nel fascicolo del procedimento per eventuali controlli.

#### ***4.6.2 - Elaborazione dei bandi***

Sul presupposto che la elaborazione dei bandi di gara può essere il frutto di patti corruttivi attraverso l'individuazione di alcuni requisiti piuttosto che altri che consentono di aprire o precludere la partecipazione alle gare a determinate imprese, si ritiene opportuno richiamare, in sintesi, il *Rapporto della commissione per lo studio e la elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione*.

In esso vengono individuate le più ricorrenti "insidie" che permettono di consolidare il patto corruttivo; infatti, i bandi "ritagliati" sulle caratteristiche specifiche di un determinato concorrente, con la previsione di requisiti talmente stringenti da definire *ex ante* la platea dei potenziali concorrenti, alimenta il sospetto che l'elaborazione di una *lex specialis* siffatta possa ben celare un accordo occulto tra il/i funzionario/i infedele/i e l'imprenditore interessato all'esecuzione della commessa pubblica, finalizzato alla relativa aggiudicazione per un importo fittiziamente elevato e non congruo rispetto a quello che si sarebbe raggiunto in condizioni di concorrenza. Indici sintomatici della presenza di bandi "pilotati" possono ravvisarsi nella previsione della loro scadenza in un periodo estivo o festivo, ovvero nella fissazione di termini eccessivamente ravvicinati, o di requisiti di dettaglio estremo.



Nei bandi di gara deve essere richiesto solo ciò che è strettamente necessario a garantire l'adeguata ed ottimale realizzazione della prestazione, sia in termini finanziari che tecnici, in applicazione degli articoli 41 e 42 del D.lgs. n. 163/2006 che agganciano i requisiti esclusivamente all'oggetto della prestazione.

L'Amministrazione provvederà altresì ad implementare il ricorso, già a partire dal triennio di vigenza del presente Piano, a **patti di integrità** ed a **protocolli di legalità** con tutti i partecipanti a gare di evidenza pubblica.

I patti di integrità ed i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione ad una gara pubblica di appalto.

Il patto di integrità costituisce uno specifico documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e conseguenziali sanzioni per il caso di elusioni da parte dei partecipanti <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Il Consiglio di Stato con decisione n. 5066 del 9/09/2011 e successiva n. 2657 dell'8/05/2012 ha avuto modo di precisare che [...] *“la previsione, come ulteriore prescrizione dei bandi di gara dei doveri stabiliti nel Patto di integrità, con le correlative responsabilità di ordine patrimoniale, sia del tutto legittima”* aggiungendo che nel nostro ordinamento *“l'istituto non assume natura di sanzione amministrativa”* che, in quanto tale, sarebbe regolata dalla legge, quanto *“l'accettazione di regole e doveri comportamentali accompagnati dalla previsione di una responsabilità patrimoniale, aggiuntiva all'esclusione dalla gara, assunti su base pattizia”*.

Di seguito si indica lo “schema” con cui, su base pattizia, si stabilisce la reciproca obbligazione dell'Amministrazione e dei partecipanti alla gara, già trasmesso agli uffici competenti per la concreta attuazione con nota prot. n. 15295 del 17/09/2015.



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

COMUNE DI CARLENTINI - AREA \_\_\_\_\_

## PATTO DI INTEGRITÀ

tra il **COMUNE DI CARLENTINI** e i **PARTECIPANTI** alla **GARA**

**Oggetto dell'appalto:**

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'impresa concorrente comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

**Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di Carlentini. Esso si configura come misura attuativa della strategia di prevenzione della corruzione.**

Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Carlentini e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), ha previsto che le



“Stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ora ANAC) in data 11 settembre 2013, al punto 3.1.13 ha precisato che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione di quanto previsto dalla sopra citata norma, *“di regola predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse”*, e che a tal fine inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere invito, la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Carlentini impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

Il sottoscritto Responsabile di P.O. si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara all’impresa aggiudicataria.

Il sottoscritto Rappresentante dell’impresa concorrente si impegna a segnalare al Comune di Carlentini qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il sottoscritto Rappresentante dell’impresa concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

Il sottoscritto Rappresentante dell’impresa dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara,



altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

Il sottoscritto Rappresentante dell'impresa concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Carlentini, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato, a seguito dell'espletamento della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

Il sottoscritto Rappresentante dell'impresa prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- Esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;
- risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;
- risarcimento per responsabilità per danno arrecato al Comune di Carlentini nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- risarcimento per responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Carlentini per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra Comune di Carlentini e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data \_\_\_\_\_

**IL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA**

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il superiore schema è disponibile anche sul sito istituzionale dell'Ente nella *sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione altri contenuti/corruzione*.



#### **4.6.3 - Per la procedura negoziata**

Il legislatore non ha atteso alla tipizzazione di un procedimento amministrativo, finendo, così, per assumere caratteri analoghi alla trattativa intercorrente tra privati. Ed è proprio tra le pieghe delle scelte e della negoziazione affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione che il fenomeno corruttivo può introdursi (*cfr. Rapporto della commissione per lo studio e la elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione*).

L'appalto in economia deve essere sempre preceduto dalla determinazione a contrarre, nella quale devono essere ben precisate le motivazioni della scelta, la compatibilità dell'oggetto alla tipologia degli interventi che si possono affidare in economia e l'importo del valore dell'appalto ricompreso nella soglia di valore degli affidamenti in economia.

**Principio di rotazione:** “il criterio di rotazione ha come finalità quella di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese, venendo meno così al principio di concorrenza” (AVCP).

Entro il presente anno, previa specifica menzione nel Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, verrà normato il rispetto del principio della rotazione di cui si dovrà dare atto nella determinazione a contrarre.

Nella determinazione a contrarre si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione, così come innanzi declinato.

L'ambito del rischio attiene in modo peculiare alla scelta del contraente per affidamenti diretti tramite procedure negoziate e tramite procedure aperte per lavori, servizi e forniture. Si estende agli eventuali accordi bonari ai controlli ex art.48 del D.lgs. 163/2006 e alle varianti in corso d'opera. In tale ambito i comportamenti che possono determinare illeciti si configurano in presenza di eventuale:

- a) carenza di motivazione, mancato rispetto del criterio di rotazione, mancato utilizzo delle piattaforme informatiche e/o delle centrali uniche di committenza per le procedure negoziate anche per il tramite dell'istituto del cottimo fiduciario;
- b) alterazione del corretto svolgimento delle procedure con conseguente alterazione delle valutazioni;
- c) alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria. In tale ambito il **rischio è alto**.



## MISURE PREVENTIVE DEL RISCHIO

- Già nella fase della programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi occorrerà una circostanziata motivazione in relazione alla natura, alla quantità ed alla tempistica della prestazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. *Durata: 2016/2018.*
- Nell'ambito della progettazione della gara dovranno essere previste apposite procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. *Durata: 2016/2018.*
- Obbligo di motivazione nella determina a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento ovvero della tipologia contrattuale. *Durata: 2016/2018.*
- Nelle procedure negoziate, negli affidamenti diretti, in economia o sotto soglia comunitaria, preventiva individuazione di procedure atte ad attestare la presenza di presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del Responsabile del Procedimento. *Durata: 2016/2018.*
- Predeterminazione nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. *La misura sarà implementata a partire dall'anno 2017.*
- Previsione di procedure interne per verificare il rispetto del principio della rotazione degli operatori presenti negli elenchi della stazione appaltante. *La misura sarà implementata a partire dal 2017.*
- Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti da ANAC e adozione di direttive che limitino il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di affidamento di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità. *Durata: 2016/2018.*
- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità: *la misura verrà implementata a partire dal mese di Giugno 2017.*





- Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di conflitto di interessi in relazione allo specifico oggetto della gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di ottobre 2016.
- Direttive che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiori a 40.000 euro. La misura verrà implementata a partire da Gennaio 2017.
- Direttive e linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2017.
- Creazione di albi ed elenchi dei componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2018.
- Specifici controlli mirati sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, prevedendo specifiche rendicontazioni quadrimestrali a favore del Responsabile del Procedimento, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2018.
- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:
  - ✓ l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni;
  - ✓ di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
  - ✓ se professionisti di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni;
  - ✓ di non trovarsi in conflitto di interessi con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante;
  - ✓ di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
  - ✓ assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 cpc. La misura verrà implementata a partire dal mese di giugno 2016.



- Segnalazione al Responsabile del Procedimento di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida. Pubblicità sul sito istituzionale della suddetta offerta. La misura verrà implementata a partire dal mese di settembre 2016.
- Pubblicazione sul sito istituzionale delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017.
- Pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione per estratto dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017.
- La verifica dei requisiti dovrà sempre presupporre il sistema della collegialità nel rispetto del principio della rotazione. La misura dovrà essere implementata a partire dal mese di giugno 2016.
- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo a possibili collegamenti soggettivi e/o parentela con i componenti dei relativi organi societari e amministrativi, con riferimento agli ultimi 3 anni. La misura verrà implementata a partire da giugno 2016.
- In tema di esecuzione dei contratti occorrerà predisporre la lista di controllo (*check list*) per la verifica dei tempi di esecuzione programmati da effettuarsi con cadenza quadrimestrale e da trasmettersi al Responsabile del Procedimento e per la verifica della applicazione delle penali previste. La misura verrà implementata a partire dal 2016.
- In caso di varianti o proroghe contrattuali il Responsabile del procedimento dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento specifica certificazione che espliciti l'istruttoria condotta sulla legittimità della variante e della proroga contrattuale. La misura verrà implementata a partire da giugno 2016.
- Pubblicazione sul sito istituzionale di specifici rapporti che sintetizzino l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, nonché dell'adozione delle varianti. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017.



- Pubblicazione sul sito istituzionale degli eventuali accordi bonari e delle transazioni. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2016.
- Effettuazioni di report periodici semestrali al fine di rendicontare le procedure di gara espletate e/o le procedure negoziate/affidamenti diretti con evidenza degli elementi di maggiore interesse (importo, procedura, numero dei partecipanti ammessi e esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, ragioni che hanno determinato l'affidamento, nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione, nominativo dell'impresa affidataria e relativi criteri di scelta). La misura verrà implementata a partire da Giugno 2016.
- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di affidamento espletate sul sito istituzionale. La misura verrà implementata a partire dal mese di Luglio 2016.
- Predisposizione di elenchi aperti per la nomina dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017.
- Pubblicazione delle modalità di scelta e delle qualifiche professionali dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017.
- Controlli mirati sui provvedimenti di nomina tramite sorteggio dei collaudatori per verificarne competenze e rotazione. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017.
- Individuazione di specifici archivi fisici e/o informatici per la custodia della documentazione di gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017.
- Nella determinazione a contrarre, si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione. Durata della misura: 2016/2018.
- Ricorso a CONSIP e al MEPA o ad analogo centrale di committenza della Regione. Durata della misura: 2016/2018.
- Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti. Implementazione della misura a decorrere dal 2016.
- Distinzione tra Responsabile del procedimento e firmatario dell'atto finale. La misura verrà implementata a partire dal 2016.
- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura: 2016/2018.



- Rispetto delle previsioni del codice di comportamento e dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 da parte di tutti gli appaltatori di lavori, servizi e forniture. Durata della misura 2016/2018.
- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La misura verrà implementata a partire dal 2016.
- Anche nel caso di attività realizzate in partnership pubblico-privato, sulla base di specifiche convenzioni, occorre il rispetto delle procedure di evidenza pubblica con la previa individuazione di criteri oggettivi garantendo manifestazioni di pubblico interesse e commissioni indipendenti. La misura verrà implementata a partire dal 2016.
- Pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale. Durata della misura: 2016/2018.
- Distinzione tra collaudatore e soggetto firmatario del provvedimento. La misura verrà implementata a partire dal 2016.
- Collegamento con il sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di regolarità amministrativa in via successiva. La misura verrà implementata a partire dal 2016.

#### ***4.7 Area provvedimenti amministrativi e gestione del procedimento amministrativo. Tempi procedurali e disciplina del conflitto di interessi.***

Le disposizioni ad oggi vigenti in tema di astensione in caso di conflitto di interessi e monitoraggio dei rapporti tra l'Ente ed i Soggetti esterni mirano a valorizzare la finalità della prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di illegittimità e/o illegalità dell'azione amministrativa attraverso l'astensione dalla partecipazione alla decisione "amministrativa" di soggetti in conflitto anche potenziali di interessi.

Pertanto il Responsabile del procedimento ed i Titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.



La L. 190/2012 stabilisce la necessità, tramite il piano anti-corruzione, di monitorare i rapporti tra l'Ente ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione.

In tale ambito diventa di fondamentale importanza il presidio ed il monitoraggio dei tempi procedurali e la nomina di un "sostituto" che dovrà porre in essere le attività necessarie qualora il soggetto competente all'adozione dell'atto non provveda nei termini prestabiliti dall'ordinamento.

Difatti, una volta nominato il Responsabile munito del potere sostitutivo, lo stesso sarà tenuto entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all'Organo di vertice dell'Ente i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Difatti la stessa legge 190/2012, in merito alla tempistica procedimentale, considera l'inerzia dell'Amministrazione come sintomo di corruzione e/o illegalità diffusa, imponendo a tal fine che ogni Amministrazione Pubblica rafforzi i propri obblighi in ambito di monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali per la conclusione dei procedimenti, eliminando tempestivamente le anomalie riscontrate, nella consapevolezza che il ritardo del provvedimento amministrativo è anche potenziale causa di danno erariale.

In base alle disposizioni del D.lgs. 33/2013 le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio sul sito *web* istituzionale.

#### MISURE PREVENTIVE DEL RISCHIO

- Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'Ente. Come già ribadito nelle premesse, alla luce dell'aggiornamento ANAC n. 12/2015, la mappatura dei procedimenti dell'Ente dovrà concludersi entro il 31.12.2016, così come la mappatura completa dei macro-processi. Alla mappatura dei processi occorrerà provvedere entro il 31/12/2017.
- Distinzione tra Responsabile del procedimento e Responsabile dell'atto finale. La durata della misura si estende per tutto il periodo 2016/2018.



- Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'atto circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012. La misura avrà durata per tutto il periodo 2016/2018.
- Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti in caso di ritardo non giustificato e specifici monitoraggi semestrali da inoltrare al Responsabile del procedimento. La misura tende ad evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti, che può ingenerare il sospetto di comportamenti conducenti a condotte antigiuridiche. La misura avrà la durata per tutto il periodo 2016-2018.

Sempre al fine di garantire piena attuazione della misura preventiva in oggetto, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione è pubblicata l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente integra i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni ordinamentali. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore di cui al comma 7 della L. n. 241/1990, il privato può rivolgersi al Responsabile di cui al comma 9-bis della richiamata legge perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario.

- Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito del controllo di regolarità in via successiva. Durata della misura per tutto il triennio 2016/2018.
- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura 2016/2018.
- Stretta integrazione tra aree a rischio e sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa in via successiva. L'istituzione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva sugli atti adottati negli ambiti a rischio di cui al presente Piano rappresenta il primo baluardo di prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di illegittimità/illegalità diffusa.



In particolare tale sistema è particolarmente funzionale per:

- a) la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
  - b) la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati in applicazione di quanto previsto dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché delle singole leggi di disciplina degli specifici procedimenti amministrativi;
  - c) la verifica del controllo del rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
  - d) la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. La misura verrà implementata a partire dal 2016.
- **Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice.**

La misura prevede, in applicazione del D.lgs. 39/2013, che i soggetti individuati dalla normativa rendano una specifica dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico e la successiva pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'Ente delle relative attestazioni. Sarà onere degli Uffici competenti provvedere a riscontrare direttamente quanto dichiarato dall'interessato con specifici controlli a campione presso i soggetti e/o gli Enti competenti. Durata della misura: 2016/2018.

## **5. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari ed altre aree a rischio di natura generale di cui alla determinazione n. 12/2015.**

### **5.1 - Concessione di contributi e/o sovvenzioni**

Altro ambito di rischio considerato è il sistema della concessione di contributi e/o sovvenzioni o comunque di vantaggi patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati.

In tale ambito il comportamento che può determinare l'illecito è costituito dalla alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e dalla illegittima erogazione dei benefici, anche a causa della insussistenza di criteri oggettivi, determinando, pertanto, una irregolare individuazione dei soggetti beneficiari e del correlato quantum economico.



Si evidenzia che il comportamento che può essere causa di illegittimità deriva anche dal fatto che le relative commissioni di “valutazione” sono nella maggior parte dei casi costituite dagli stessi soggetti. In tale ambito il rischio corruttivo/illegittimità e/o illegalità dell’azione amministrativa è considerato alto.

#### MISURE PREVENTIVE DEL RISCHIO

- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. La misura è valida per il periodo 2016/2018.
- Obbligo di motivazione puntuale ed adeguata. La misura è applicabile per il periodo 2016/2018.
- Predeterminazione di criteri oggettivi e trasparenti per la concessione dei contributi, delle sovvenzioni e di tutti i vantaggi a qualsiasi titolo, ivi inclusa la gestione del patrimonio dell’Ente. La misura sarà implementata entro il 31/12/2016.
- Predisposizione di moduli per la presentazione di istanze. La misura verrà implementata a decorrere dal 2016.
- Mappatura dei beni appartenenti al patrimonio dell’Ente non “patrimonializzabili” e non necessari al perseguimento delle finalità istituzionali al fine del relativo collocamento sul mercato previo espletamento di procedure di evidenza pubblica. Il primo step della misura verrà attuato nel corso del 2016 mentre l’eventuale l’alienazione avverrà nel corso del 2018.
- Analisi del contenzioso pregresso. Il lavoro di analisi dovrà confluire in un report specifico e dettagliato al fine di indagarne le procedure relative e gli eventuali costi alla luce dei valori di mercato, alla luce anche del corretto distinguo tra incarico prestazionale ed appalto dei servizi legali. La misura sarà implementata entro il 31/12/2016.

#### **5.2 - Formazione**

Anche nel corso di vigenza del Piano 2016/2018 il RPC, i Responsabili di procedimento e tutti i Dipendenti dovranno essere soggetti a specifici percorsi formativi, favorendo il confronto con i diversi interlocutori ed i diversi attori del sistema del PTPC.





### **5.3 - Codice di Comportamento**

L'evoluzione legislativa e l'analisi dei rischi connessi al fenomeno corruttivo svolta dall'ANAC impongono la necessità di apportare le necessarie modifiche al Codice di comportamento approvato con Delibera di G.M. n. 5 del 04/02/2014 - redatto secondo lo schema di cui al DPR 62/2013 - allo scopo di renderlo strettamente rispondente alle situazioni di rischio dell'Ente e di porlo in stretta attuazione alle disposizioni contenute nella determinazione ANAC n. 12/2015.

La misura dovrà essere implementata entro il 31/12/2016.

### **5.4 - Tutela del dipendente che segnala illeciti/illegittimità**

Procedura in materia di tutela del dipendente del Comune di Carlentini che segnala illeciti.

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha introdotto l'art. 54-bis nel D.lgs. 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", che disciplina nell'ordinamento italiano la misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito.

In particolare l' art. 54-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 dispone che: "*Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*"

L'art. 54-bis comma 2, del d.lgs. 165/2001 dispone che: "*nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*"



Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l'Autorità nazionale Anticorruzione ANAC ha adottato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)" che forniscono indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono adottare per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti, proponendo altresì un modello procedurale.

Con il presente documento il Comune di Carlentini adotta la procedura e gli accorgimenti organizzativi e tecnici utili a garantire la tutela del dipendente che intende segnalare condotte illecite riguardanti situazioni di cui sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

## **1. Soggetti**

Possono presentare la segnalazione di un illecito o un'irregolarità i dipendenti del Comune di Carlentini.

Le segnalazioni sono indirizzate direttamente al "Responsabile della prevenzione della corruzione" che cura la procedura adottando le misure necessarie a garantirne la riservatezza.

## **2. Oggetto della segnalazione**

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 il dipendente pubblico può segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Tra queste rientrano a titolo esemplificativo:

1. le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*;
2. gravi violazioni al codice di comportamento;
3. la violazione dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), per i quali restano attive le forme di tutela già previste dall'ordinamento;

La segnalazione deve essere circostanziata tramite l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dell'esposto e riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri



soggetti, nonché contenere tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni sono presentate utilizzando il “modulo” allegato al presente documento, aggiornato periodicamente a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

L’istituto non deve essere utilizzato per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l’Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri Organismi o Uffici.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime, in quanto non rientrano, per espressa volontà del Legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001.

### **3. Procedura di segnalazione**

Il Dipendente che intende effettuare la segnalazione utilizza l’apposito “modulo” *on-line* reso disponibile dall’Amministrazione sul proprio sito istituzionale nella *sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti - Corruzione”*.

Nel modulo devono essere indicati tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto che consentano di accertare le condotte illecite di cui al punto 2, incluse le generalità del soggetto che effettua la segnalazione.

Alla segnalazione potranno essere allegati documenti ritenuti di interesse anche ai fini delle opportune verifiche da parte dell’Amministrazione in merito alle vicende segnalate.

Il modulo e gli eventuali documenti allegati sono inviati tramite una specifica casella di posta elettronica dedicata<sup>(1)</sup> nella piattaforma di messaggistica interna appositamente istituita, all’indirizzo: [segnalazioneilleciti@comune.carlentini.sr.it](mailto:segnalazioneilleciti@comune.carlentini.sr.it) e con accesso riservato al solo Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale a tal uopo può individuare un collaboratore che gestisce la casella ed effettua le registrazioni.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica, entro il termine di conclusione del procedimento, al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa.

(1) [...] L’art. 9 della “Convenzione civile sulla corruzione” firmata a Strasburgo il 4 novembre 1999 impone la introduzione, da parte di ciascuno Stato, nel proprio diritto interno di un’adeguata tutela in favore dei dipendenti che denunciano in buona fede alle autorità competenti fatti di corruzione di cui abbiano fondati motivi di sospetto.” (relazione anticorruzione anno 2015)



#### **4. Attività di verifica della fondatezza delle segnalazioni**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, all'atto di ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare una prima sommaria istruttoria interna.

Se indispensabile, può richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, adottando le opportune cautele finalizzate a garantire la massima riservatezza.

Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); Dipartimento della funzione pubblica.

L'attività istruttoria delle segnalazioni dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, elevabili a 60 giorni nel caso di complessità istruttoria.

La trasmissione della segnalazione a soggetti interni all'Amministrazione avviene previo oscuramento dei dati identificativi del segnalante e con la sola indicazione del contenuto. Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001.

#### **5. Tutela del segnalante**

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto ed in ogni fase delle indagini connesse all'istruttoria, salve le comunicazioni che per legge o in base al P.N.A. devono essere effettuate.

In base all'art. 54-bis comma 4 del D.lgs. 165/2001, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli *articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La tutela del segnalante non trova applicazione quando la segnalazione contenga informazioni false e nel caso sia stata resa con dolo o colpa grave, nonché nelle ipotesi di reato di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.



## 6. Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

Il dipendente che effettua una segnalazione di cui al presente provvedimento non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.

Ogni forma di ritorsione o discriminazione deve essere contrastata e tempestivamente segnalata al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione che valuta la fondatezza ed adotta i provvedimenti più opportuni per rimuovere le cause generative della discriminazione.

L'adozione di misure discriminatorie a seguito di *whistleblowing*, che abbia avuto anche come destinatario il Responsabile della prevenzione della corruzione, può essere altresì segnalata direttamente, ai sensi dell'art. 54-bis comma 3 del D.lgs. 165/2001, al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o per il tramite dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione.

## 7. Disposizioni finali

Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge 190/2012.

La richiamata *“Procedura in materia di tutela del dipendente del Comune di Carlentini che segnala illeciti”* ed il modello *“per la segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblower)”* sono resi disponibili dall'Amministrazione sul proprio sito istituzionale nella *sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti - Corruzione”*.



## 6. Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2016 - 2018

### *Premessa*

La *trasparenza* si integra perfettamente con la *prevenzione della corruzione*, poiché essa consente ai cittadini di esercitare un controllo sociale diffuso sull'attività amministrativa.

Il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* è strutturato sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33 recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente ad oggetto “*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*”;
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente ad oggetto “*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità*”;
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, avente ad oggetto “*Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*”;
- Linee Guida per i siti *web* della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente ad oggetto le “*Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*”.
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*” che ha espressamente imposto a tutte le Amministrazioni pubbliche di predisporre i “*Piani di prevenzione della corruzione e della illegalità*” armonizzandoli con il



“Programma per la trasparenza” attraverso l’istituzione di una specifica sezione<sup>(1)</sup> all’interno del PTPC.

<sup>(1)</sup> PARTE GENERALE - 2.1 Caratteri generali del presente aggiornamento - Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione [...] *La trasparenza è uno degli assi portanti della politica della corruzione imposta dalla L. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni Ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della L. 190/2012. A questo fine si raccomanda di inserire il Programma per la trasparenza all’interno del PTPC, come specifica sezione, circostanza attualmente prevista solo come possibilità dalla legge (art. 10, comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).*

## **6.1 PARTE I - Procedimento di elaborazione e adozione del Programma**

### **6.1.1 - Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità**

Il Responsabile della trasparenza cura il monitoraggio e la misurazione della qualità, anche in ordine ai requisiti di *accessibilità* e *usabilità*, della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente avvalendosi, nella fattispecie, di un funzionario amministrativo per la parte giuridica, e di un funzionario tecnico per la parte informatica. Tutto il personale dipendente è coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e integrità di cui al presente programma.

### **6.1.2 - Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione**

La *trasparenza* costituisce fattore decisivo collegato alla *performance* degli Uffici e dei Servizi, in quanto funge da *leva* per il miglioramento continuo dei servizi pubblici, e dell’attività amministrativa nella sua globalità. Da questo punto di vista, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità diviene parte integrante del Piano della *performance* e del Piano anticorruzione.

### **6.1.3 - L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte dell’Ente**

Il Responsabile della trasparenza elabora il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dopo aver attivato costanti confronti con tutte le articolazioni settoriali dell’Ente.



#### ***6.1.4 - Le azioni di promozione della partecipazione dei soggetti interessati***

Il Programma prevede, in fase di strutturazione, la partecipazione dei *soggetti interessati* esterni. Il Responsabile della trasparenza si avvale del personale che per le specifiche funzioni istituzionali possano contribuire al coinvolgimento dei *soggetti interessati* esterni.

Il *Responsabile della trasparenza* promuove specifiche azioni formative a beneficio del personale in materia di trasparenza. La proposta formativa è formulata dal *Responsabile della trasparenza*.

La trasparenza diviene elemento di qualità dell'attività amministrativa e delle prestazioni di lavoro dei dipendenti.

### ***6.2 PARTE II - Iniziative di comunicazione della trasparenza***

#### ***6.2.1 - Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e dei dati***

Sulla base dell'indirizzo politico-amministrativo e delle direttive del Responsabile della trasparenza, saranno oggetto di particolare attenzione:

- Forme di ascolto *on line* della cittadinanza.
- Forme di comunicazione diretta ai cittadini per via telematica e cartacea.
- Organizzazione delle Giornate della Trasparenza.
- Comunicazioni o incontri con le associazioni del territorio in tema di trasparenza.

#### ***6.2.2 - Organizzazione delle Giornate della trasparenza***

Sulla base dell'indirizzo politico-amministrativo e delle direttive del Responsabile della trasparenza, verrà promossa l'organizzazione di almeno una *giornata della trasparenza* ogni anno.

Nel corso della giornata della trasparenza, il Responsabile espone sinteticamente gli obiettivi conseguiti nel periodo di riferimento dando, successivamente, spazio alle domande e agli interventi dei *soggetti interessati* esterni all'Ente: associazioni, imprese, media, ordini professionali.





### **6.3 PARTE III - Processo di attuazione del programma**

#### **6.3.1 - I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati**

I Responsabili della pubblicazione e della qualità dei dati sono i Responsabili dei procedimenti nominati dal Responsabile della trasparenza. Il *Responsabile della trasparenza* impartisce apposite direttive per assicurare il coordinamento complessivo delle pubblicazioni che implementano la sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito web dell’Ente.

I Responsabili di procedimento verificano, per quanto di competenza, l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento dei dati pubblicati, attivandosi per sanare eventuali errori, e avendo cura di assecondare le misure previste dal Garante per la protezione dei dati personali.

#### **6.3.2 - L’organizzazione dei flussi informativi**

I flussi informativi sono governati dal Responsabile della Trasparenza, in collaborazione con i singoli Responsabili dei procedimenti, ai quali demanda la realizzazione dei consequenziali atti esecutivi.

In tale contesto si conferma che entro il triennio 2016/2018 si procederà ad una necessaria attività di generalizzazione della informatizzazione del flusso delle pubblicazioni dei dati con particolare riferimento e con la seguente tempistica annuale:

- a) Consulenti e collaboratori (2016-2018)
- b) Beni immobili e gestione del patrimonio (2016-2018)
- c) Servizi erogati (2016-2018)
- d) Tempi di pagamento (2016-2018)
- e) Tipologie di procedimenti (2016-2018)
- f) Contributi e sovvenzioni (2016-2018)
- g) Gestione del Fondo risorse decentrate: analisi periodica (annuale) per l’anno di riferimento.

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione debbono rispondere ai criteri di qualità previsti dagli artt. 4 e 6 del D.lgs. n. 33/2013.



### ***6.3.3 - La struttura dei dati e i formati***

Il Responsabile della trasparenza impartisce direttive in ordine ai requisiti di *accessibilità, usabilità, integrità e open source* che debbono possedere gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione.

Su disposizione del Responsabile della trasparenza, e previa verifica di sostenibilità finanziaria, l'Ufficio competente pone in essere le azioni necessarie per adeguare il sito istituzionale agli standard previsti nelle *linee guida* per i siti *web* della P.A.

L'Ufficio che detiene l'informazione oggetto di pubblicazione deve predisporre documenti nativi digitali in armonia con quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale

### ***6.3.4 - Il trattamento dei dati personali***

È necessario bilanciare l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'Amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della pubblicazione, così come previsto dagli artt. 4, 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, dal D.lgs. n. 196/2003, dalle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.

La violazione della disciplina in materia di privacy richiama la responsabilità dei Responsabili di procedimento che dispongono la materiale pubblicazione dell'atto o del dato.

### ***6.3.5 - Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati***

Il Responsabile della Trasparenza verifica il rispetto dei tempi di pubblicazione avvalendosi dell'Ufficio competente specificamente individuato.

Una volta decorso il termine per la pubblicazione obbligatoria di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013, i dati debbono essere eliminati ed inseriti in apposite cartelle di archivio della medesima tabella "*Amministrazione Trasparente*".



### ***6.3.6 - Sistema di monitoraggio degli adempimenti***

Il monitoraggio degli adempimenti è realizzato dal Responsabile della trasparenza che si avvale, nello specifico, di un funzionario amministrativo, per la parte giuridica, e di un funzionario tecnico, per la parte informatica.

Il Responsabile della Trasparenza segnala al Responsabile di Posizione Organizzativa eventuali ritardi o inadempienze.

Ogni sei mesi, il Responsabile della trasparenza relaziona per iscritto in ordine agli obblighi prescritti per legge, informando il Nucleo di Valutazione ed il Vertice politico-amministrativo.

### ***6.3.7 - Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati pubblicati***

L'ufficio appositamente individuato dal Responsabile della trasparenza, ogni sei mesi, elabora un rapporto sintetico sul numero di visitatori della sezione "Amministrazione trasparente", sulle pagine viste e su altri eventuali indicatori di *web analytics* (*La Web Analytics ha l'obiettivo di comprendere e migliorare l'interazione degli utenti con il web, tramite la rilevazione del loro comportamento mediante software e strumenti appositi e nella successiva fase di analisi dei dati così raccolti*).

### ***6.3.8 - Controlli, responsabilità e sanzioni***

Il Responsabile della trasparenza vigila sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e, se accerta violazioni, le contesta al Responsabile del procedimento. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione integra gli estremi della responsabilità per danno all'immagine.

L'inadempimento è valutato ai fini della corresponsione della indennità di risultato del Responsabile della trasparenza e di P.O. e del trattamento accessorio connesso alla *performance* individuale dei Responsabili del restante personale.

Il Responsabile non risponde dell'inadempimento se prova, per iscritto, al Responsabile della trasparenza, che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Le sanzioni sono quelle previste dal D.lgs. n. 33/2013, fatta salva l'applicazione di sanzioni diverse per le violazioni in materia di trattamento dei dati personali e di qualità dei dati pubblicati.



#### **6.4 - Rotazione del Personale**

Il Responsabile anti-corruzione è tenuto, laddove possibile, ad effettuare la rotazione dei dipendenti a cui sono assegnate le attività con più elevato rischio corruttivo.

Qualora per comprovate ed oggettive ragioni si ritenga che la rotazione del personale non sia fattibile, il Responsabile della prevenzione della corruzione, è tenuto a darne motivazione comunicando quali misure aggiuntive abbia adottato al fine di assicurare il rispetto della correttezza dell'azione amministrativa.

La rotazione è comunque disposta per i responsabili di procedimento e per i dipendenti:

- che nel quinquennio precedente l'adozione del Piano siano stati rinviati a giudizio per uno dei delitti contro la PA, di cui al titolo II del libro II del codice penale;
- che durante la vigenza del Piano siano oggetto di indagini preliminari con riferimento ai delitti di cui al punto precedente.

La rotazione è comunque esclusa se non esistono all'interno dell'Amministrazione almeno due professionalità inquadrare nello stesso profilo.

In linea generale in ogni provvedimento di conferimento dell'incarico di direzione-responsabilità nell'ambito delle attività a più elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione.

Tale criterio si applica con cadenza almeno quinquennale.

Si dà corso all'applicazione della deroga della rotazione dei Responsabili di Posizioni Organizzative prevista dall'art. 1, comma 221 della legge n. 208/2015<sup>(1)</sup> (legge di stabilità 2016), al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

<sup>(1)</sup> [...] *Le Regioni e gli Enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della Polizia Municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'Ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.*



Si richiamano le argomentazioni in merito sostenute nel corpo della “Relazione anticorruzione anno 2015” già pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, la cui trascrizione integrale (stralcio, in materia di rotazione del personale) è stata riportata al punto 3.1.3 “*Misura di rotazione del personale*” del presente Piano.

Per attenuare i rischi di corruzione l’Ente è impegnato, per le attività per cui non si dà corso all’applicazione del principio della rotazione, a dare corso alle seguenti misure aggiuntive:

- a) intensificazione delle forme di controllo interno;
- b) verifica maggiore della assenza di rapporti di parentela o cointeressenza tra coloro che hanno adottato i provvedimenti ed i destinatari. Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene fatto ruotare con cadenza almeno triennale.

Nella rotazione del personale i Responsabili devono garantire che lo stesso dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3 anni nello svolgimento delle medesime attività.

#### ***6.5 - Monitoraggio sulle misure di prevenzione (vedi allegato 3)***

I Responsabili di Posizioni Organizzative trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della illegalità le informazioni sull’andamento delle attività (*misure preventive in dotazione*), segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Il modello di tali dichiarazioni risulta dall’allegato. Delle stesse il RPC tiene conto ai fini della predisposizione della propria relazione a consuntivo.

In tale ambito sono compresi gli esiti del monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sulla rotazione del personale, sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell’Amministrazione assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna con specifico riferimento alla erogazione dei contributi, sussidi etc, ed i beneficiari delle stesse, sulle attività svolte per conto di privati da dipendenti che cessano dal servizio, sulle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo svolgimento di attività ulteriori, sulla applicazione del codice di comportamento.

Il RPC verifica annualmente, anche a campione, lo svolgimento delle attività di cui in oggetto e gli esiti concreti ed in termini più generali la completa attuazione delle misure previste all’interno del Piano.



# Piano Triennale Anti-corrruzione

## 2016–2018

(Aggiornamento alla luce della determinazione ANAC n. 12/2015)



Palazzo della municipalità - Sede storica

### *Allegati al Piano*

- Allegato 1** schema “Analisi del contesto esterno ed interno”
- Allegato 2** schema “Tabella valutazione dei rischi”
- Allegato 3** schema “Relazione annuale (anche per il monitoraggio intermedio) dei Responsabili di P.O. al Responsabile anticorrruzione”
- Allegato 4** Documento “Procedura in materia di tutela del dipendente del Comune di Carlentini che segnala illeciti”
- Allegato 5** Modello per la segnalazione di condotte illecite (c.d. *whistleblower*)



# Allegato 1

alla Delibera di G.M. n. 34 del 05/05/2016

## **ANALISI DEL CONTESTO** *(vedi report Prefettura)*

### **1. CONTESTO ESTERNO**

Appare opportuna la indicazione degli elementi di maggiore rilievo del contesto **esterno**, con specifico riferimento a:

- 1) presenza di forme di criminalità organizzata;
- 2) dimensione e tipologia dei reati che vengono più frequentemente rilevati nella comunità locale;
- 3) dimensione e tipologia dei reati contro le pubbliche amministrazioni o che comunque fanno riferimento alla attività delle stesse commessi e/o denunciati nella comunità locale.

Appare inoltre opportuno dare conto della esistenza, della attività e delle relazioni con l'Ente di associazioni, con particolare riferimento a quelle che svolgono attività che fanno riferimento ai compiti svolti dal Comune.

### **2. CONTESTO INTERNO**

Quanto al contesto **interno** appare opportuno dare conto in particolare dei seguenti elementi: (atto di programmazione)

- 1) organizzazione attualmente in vigore nell'Ente (traendo gli elementi dal regolamento di organizzazione);
- 2) principali scelte programmatiche (traendo gli elementi dai documenti di programmazione approvati);
- 3) presenza di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione che sono stati rilevati da sentenze;
- 4) segnalazioni qualificate di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione, come ad esempio nel caso di indagini in corso, etc.;
- 5) condanne penali di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti, indicando in particolare quelle attinenti ad attività istituzionali;
- 6) procedimenti penali in corso a carico di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti, indicando in particolare quelle attinenti ad attività istituzionali;



- 7) condanne per maturazione di responsabilità civile irrogate all'Ente;
- 8) procedimenti civili relativi alla maturazione di responsabilità civile dell'Ente;
- 9) condanne contabili di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti, indicando in particolare quelle attinenti ad attività istituzionali;
- 10) procedimenti contabili in corso a carico di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti, indicando in particolare quelle attinenti ad attività istituzionali;
- 11) sanzioni disciplinari irrogate, con particolare riferimento al numero ed alla tipologia, nonché al legame con procedimenti penali;
- 12) procedimenti disciplinari in corso, con particolare riferimento al numero ed alla tipologia, nonché al legame con procedimenti penali;
- 13) segnalazioni di illegittimità pervenute da parte dei dipendenti;
- 14) segnalazioni di illegittimità pervenute da parte di amministratori;
- 15) segnalazioni di illegittimità pervenute da parte di cittadini e/o associazioni
- 16) anomalie significative che sono state evidenziate, con riferimento in modo ampio a denunce di cittadini/associazioni, a segnalazioni dei mass media, a costi eccessivi, a scadente qualità, a contenziosi relativi alle attività svolte, con particolare riferimento a quelli relativi alle aggiudicazioni di appalti etc.







<p><i>d) VALORE ECONOMICO</i></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ha rilevanza esclusivamente interna      punti 1</li> <li>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico      fino a punti 3</li> <li>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni      fino a punti 5</li> </ul>	<p><i>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</i></p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A livello di addetto      punti 1</li> <li>- A livello di responsabile di procedimento      punti 2</li> <li>- A livello di dirigente/responsabile      punti 3</li> <li>- A livello di più dirigenti/responsabili      punti 4</li> <li>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo      punti 5</li> </ul>
<p><i>e) FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</i></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No      punti 1</li> <li>- Si      fino a punti 5</li> </ul>	
<p><b>1) Totale (a+b+c+d+e)      punti .....</b></p>	<p><b>M) Totale (f+g+h+i)      punti .....</b></p>
<p><b>TOTALE GENERALE (1 x M) = PUNTI.....</b></p>	



## Allegato 3

alla Delibera di G.M. n. 34 del 05/05/2016

### RELAZIONE ANNUALE (anche per il monitoraggio intermedio) DEI RESPONSABILI AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti censiti ...	Procedimenti da censire nel 2017 ...	Procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> dell'Ente ...
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile <i>on-line</i> ...	Procedimenti in cui la modulistica sarà disponibile <i>on-line</i> nel 2017 e 2018 ...	Giudizi ...
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati ...	Procedimenti da verificare nel 2017	Esiti procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> dell'Ente ...
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	Procedimenti verificati ...	Procedimenti da verificare nel 2017	Esiti verifiche comunicati al responsabile anticorruzione e motivazione degli scostamenti ...
Rotazione del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti interessati dalla rotazione nel corso del 2015 e 2016 ...	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti che saranno interessati dalla rotazione nel corso del 2017 e 2018 ...	Criteri utilizzati considerazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione) ...
Verifiche dei rapporti tra i soggetti che per conto dell'Ente assumono decisioni a rilevanza esterna con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc. ed i destinatari delle stesse	Numero verifiche effettuate/da effettuare nel corso del 2015 e 2016 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2017 e 2018 ...	Esiti riassuntivi e giudizi ...
Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'Ente	Numero verifiche effettuate/da effettuare nel corso del 2015 e 2016 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2017 e 2018 ...	Esiti riassuntivi e giudizi ...



Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2014 e 2015 ...	Numero autorizzazioni negate nel corso del 2014 e 2015 ...	Esiti riassuntivi e giudizi ...
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori (extra)	Numero verifiche effettuate nel corso del 2014 e 2015 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ...
Segnalazioni da parte dei dipendenti di illegittimità al RPC	Numero segnalazioni ricevute ...	Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni ...	Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni ....
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	Numero verifiche effettuate nel 2014 e 2015 ...	Numero verifiche da effettuare nel 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ...
Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati	Numero accordi conclusi nel 2014 e 2015...	Numero accordi da attivare nel 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ...
Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici	Iniziative avviate nel 2014 e 2015 ...	Iniziative da attivare nel 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ...
Controlli specifici attivati <i>ex post</i> su attività ad elevato rischio di corruzione	Controlli <i>ex post</i> realizzati nel 2014 e 2015 ..	Controlli <i>ex post</i> da realizzare nel 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ...
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico	Controlli effettuati nel 2014 e 2015 ..	Controlli da effettuare nel 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Procedimenti per i quali è possibile l'accesso <i>on-line</i> ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti	Procedimenti con accesso <i>on-line</i> attivati nel 2014 e 2015 ...	Procedimenti con accesso <i>on-line</i> da attivare nel 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ...
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	Dichiarazioni ricevute nel 2014 e 2015 ..	Iniziative di controllo assunte ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..



Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio	Dichiarazioni ricevute nel 2014 e 2015 ...	Iniziative di controllo assunte ...	Esiti riassuntivi e giudizi ...
Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel 2014 e 2015 ...	Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ...
Altre segnalazioni..			
Altre iniziative			



## Allegato 4

alla Delibera di G.M. n. 34 del 05/05/2016

### **Tutela del dipendente che segnala illeciti/illegittimità (c.d. whistleblower)**

Procedura in materia di tutela del dipendente del Comune di Carlentini che segnala illeciti

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha introdotto l'art. 54-bis nel D.lgs. 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", che disciplina nell'ordinamento italiano la misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito.

In particolare l' art. 54-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 dispone che: "*Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*"

L'art. 54-bis comma 2, del d.lgs. 165/2001 dispone che: "*nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*"

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l'Autorità nazionale Anticorruzione ANAC ha adottato le "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*" che forniscono indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono adottare per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti, proponendo altresì un modello procedurale.

Con il presente documento il Comune di Carlentini adotta la procedura e gli accorgimenti organizzativi e tecnici utili a garantire la tutela del dipendente che intende segnalare condotte illecite riguardanti situazioni di cui sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.



## 1. Soggetti

Possono presentare la segnalazione di un illecito o un'irregolarità i dipendenti del Comune di Carlentini.

Le segnalazioni sono indirizzate direttamente al "Responsabile della prevenzione della corruzione" che cura la procedura adottando le misure necessarie a garantirne la riservatezza.

## 2. Oggetto della segnalazione

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 il dipendente pubblico può segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Tra queste rientrano a titolo esemplificativo:

1. le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*;
2. gravi violazioni al codice di comportamento;
3. la violazione dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), per i quali restano attive le forme di tutela già previste dall'ordinamento;

La segnalazione deve essere circostanziata tramite l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dell'esposto e riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenere tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni sono presentate utilizzando il "modulo" allegato al presente documento, aggiornato periodicamente a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

L'istituto non deve essere utilizzato per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri Organismi o Uffici.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime, in quanto non rientrano, per espressa volontà del Legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001.



### 3. Procedura di segnalazione

Il Dipendente che intende effettuare la segnalazione utilizza l'apposito "modulo" *on-line* reso disponibile dall'Amministrazione sul proprio sito istituzionale nella *sezione "Amministrazione trasparente"*, *sotto-sezione "Altri contenuti - Corruzione"*.

Nel modulo devono essere indicati tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto che consentano di accertare le condotte illecite di cui al punto 2, incluse le generalità del soggetto che effettua la segnalazione.

Alla segnalazione potranno essere allegati documenti ritenuti di interesse anche ai fini delle opportune verifiche da parte dell'Amministrazione in merito alle vicende segnalate.

Il modulo e gli eventuali documenti allegati sono inviati tramite una specifica casella di posta elettronica dedicata<sup>(1)</sup> nella piattaforma di messaggistica interna appositamente istituita, all'indirizzo: [segnalazioneilleciti@comune.carlentini.sr.it](mailto:segnalazioneilleciti@comune.carlentini.sr.it) e con accesso riservato al solo Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale a tal uopo può individuare un collaboratore che gestisce la casella ed effettua le registrazioni.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica, entro il termine di conclusione del procedimento, al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa.

*(1) [...] L'art. 9 della "Convenzione civile sulla corruzione" firmata a Strasburgo il 4 novembre 1999 impone la introduzione, da parte di ciascuno Stato, nel proprio diritto interno di un'adeguata tutela in favore dei dipendenti che denunciano in buona fede alle autorità competenti fatti di corruzione di cui abbiano fondati motivi di sospetto." (relazione anticorruzione anno 2015)*

### 4. Attività di verifica della fondatezza delle segnalazioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, all'atto di ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare una prima sommaria istruttoria interna.

Se indispensabile, può richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, adottando le opportune cautele finalizzate a garantire la massima riservatezza.

Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari;





Autorità giudiziaria; Corte dei conti; Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); Dipartimento della funzione pubblica.

L'attività istruttoria delle segnalazioni dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dalla segnalazione, elevabili a 60 giorni nel caso di complessità istruttoria.

La trasmissione della segnalazione a soggetti interni all'Amministrazione avviene previo oscuramento dei dati identificativi del segnalante e con la sola indicazione del contenuto. Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001.

### **5. Tutela del segnalante**

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto ed in ogni fase delle indagini connesse all'istruttoria, salve le comunicazioni che per legge o in base al P.N.A. devono essere effettuate.

In base all'art. 54-bis comma 4 del D.lgs. 165/2001, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli *articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La tutela del segnalante non trova applicazione quando la segnalazione contenga informazioni false e nel caso sia stata resa con dolo o colpa grave, nonché nelle ipotesi di reato di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

### **6. Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante**

Il dipendente che effettua una segnalazione di cui al presente provvedimento non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.

Ogni forma di ritorsione o discriminazione deve essere contrastata e tempestivamente segnalata al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione che valuta la fondatezza ed adotta i provvedimenti più opportuni per rimuovere le cause generative della discriminazione.



L'adozione di misure discriminatorie a seguito di *whistleblowing*, che abbia avuto anche come destinatario il Responsabile della prevenzione della corruzione, può essere altresì segnalata direttamente, ai sensi dell'art. 54-bis comma 3 del D.lgs. 165/2001, al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o per il tramite dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione.

## **7. Disposizioni finali**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge 190/2012.

La richiamata *“Procedura in materia di tutela del dipendente del Comune di Carlentini che segnala illeciti”* ed il modello *“per la segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblower)”* sono resi disponibili dall'Amministrazione sul proprio sito istituzionale nella *sezione “Amministrazione trasparente”*, sotto-sezione *“Altri contenuti - Corruzione”*.